## Decreto federale sulla proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 e 99 della Costituzione federale<sup>1</sup>, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 2002<sup>2</sup>, decreta:

## Art. 1

- <sup>1</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a prorogare la partecipazione senza modifiche della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale. Il Consiglio federale decide di prorogare o porre fine alla partecipazione della Svizzera entro la scadenza del periodo di validità contrattuale d'intesa con la Banca nazionale svizzera.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale informa le Camere federali sulla partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito.

## Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

1 RS **101** 2 FF **2003** 569

2002-2467 579